



PARERE MOTIVATO
n.133 del 9 Agosto 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al piano degli interventi 3/B. Comune di Bussolengo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo Decreto;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 agosto 2017 come da nota di convocazione in data 8 agosto 2017 prot. n. 342238;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Bussolengo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 221048 del 06/06/2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano degli interventi 3/B;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 07.07.17 assunto al prot. reg. al n. 276592 del 07.07.17 di ARPAV;
- Parere n. 1470 del 14.07.17 assunto al prot. reg. al n. 291690 del 17.07.17 dell'autorità di Bacino;
- Parere n. 11469 del 17.07.17 assunto al prot. reg. al n. 292373 del 17.07.17 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Parere n. 113402 del 20.07.17 assunto al prot. reg. al n. 298052 del 20.07.17 dell'ULSS 9;
- Parere n. 101 del 20.07.17 assunto al prot. reg. al n. 298482 del 20.07.17 del Comune di Verona,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che, il Comune di Bussolengo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 339856 in data 7 agosto 2017, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini "... sono pervenute n. 10 osservazioni di cui nessuna a carattere ambientale o riferite al Rapporto Preliminare ...";

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.145/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2017, dalla quale emerge che la valutazione è stata condotta in osservanza delle procedura previste dalla normativa vigente. Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio. Sulla base dei dati disponibili, le possibili ricadute legate alla variante al Piano degli Interventi, non risultano tali da produrre alterazioni significative all'interno delle singole componenti analizzate. All'interno del RA si è provveduto all'individuazione degli elementi progettuali e dei fattori perturbativi che potrebbero comportare effetti sui sistemi e componenti ambientali che caratterizzano le aree interessate direttamente dalla realizzazione degli interventi previsti. Tutte le modifiche apportate dal Piano degli Interventi 3/B al P.I. vigente, sono esterne al SIC IT3210043 e quindi agli elementi chiave di questo (habitat di interesse comunitario). Le modifiche riconducibili alla conservazione degli spazi aperti sia agricoli (ritorno alla destinazione agricola di alcune porzioni di territorio comunale classificate dal PI vigente come Zona Residenziale / Standard / Viabilità) sia interni al tessuto consolidato (cambio di destinazione d'uso da Zona Residenziale / Standard a Zona a Verde Privato) non generano effetti significativi.



I nuovi ambiti a destinazione residenziale individuati dal PI n. 3/B ricadono quasi esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale, o comunque in contiguità al tessuto consolidato esistente. Il nuovo parcheggio (modifica n. 43) è localizzato al confine sud-orientale del territorio comunale, a sud di Via Pietro Vassanelli, in contiguità al tessuto industriale - commerciale esistente, mentre il parcheggio di cui alla modifica 58 è ubicato in via Molinara, all'estremità meridionale del Capoluogo comunale di Bussolengo, sempre in contiguità al tessuto urbano esistente. Le aree potenzialmente trasformabili si collocano quindi prevalentemente in ambito urbano o comunque prossimo al tessuto consolidato (periurbano). In fase di attuazione, va evidenziato che gli ambiti oggetto di Accordo Pubblico Privato: n. 4 e 6, per i quali si prevede il cambio di destinazione d'uso da zona F a zona residenziale rientrano parzialmente nella fascia di rispetto elettrodotti, pertanto per la porzione interessata dalla fascia di rispetto non è consentita l'edificazione ai sensi della normativa vigente. L'ambito oggetto di modifica n. 45 è interessato dalla presenza di un edificio soggetto a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, pertanto l'intervento dovrà essere subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza.

Con riferimento all'ampliamento della zona "Parco Zoo" (modifiche n. 52, 53, 54 e 55) il Rapporto Ambientale evidenzia che si tratta in parte di riconoscimento dello stato di fatto, dal momento che una porzione degli ambiti interessati dalle modifiche 52 e 53 è allo stato attuale già destinata a parco zoo in quanto occupata dall'area "Safari d'Africa" e "Sentieri d'Africa".

La restante parte dell'ambito di cui alla modifica n. 52 si presenta ad uso agricolo, seminativo/prato ed include al suo interno un edificio a destinazione residenziale con annessi. Gli interventi oggetto di valutazione si riferiscono all'opportunità di incremento della superficie attuale degli edifici ricadenti nell'area oggetto di ampliamento per attività di supporto e servizio, a carattere stabile, nella misura massima del 10% della superficie attuale e dalla possibilità di realizzare all'interno di detto perimetro strutture che risultano direttamente discendenti e pertinenti al ricovero ed alla protezione delle specie animali (quali osservatori, gabbie, voliere, capanne, manufatti di sistemi naturali, rocce e grotte artificiali ecc.). Gli interventi che verranno realizzati all'interno delle aree interessate dall'ampliamento della zona "Parco Zoo" dovranno inoltre essere attuati tenuto conto delle norme tecniche di PAT che disciplinano gli interventi ammessi nelle invarianti di natura geologica, paesaggistica, ambientale e agricolo produttiva e nei corridoi ecologici principali e con particolare riferimento all'art. 69 delle NTA del PAT (*Schede Progettuali del PAT*), che al 4° comma prevede che *"il progetto di cui alle schede progettuali dovrà essere sottoposto alla Verifica di Compatibilità Idraulica, alla Verifica della VAS, alla Valutazione di Incidenza per quanto riguarda i SIC alla eventuale verifica ambientale paesaggistica. Il progetto dovrà inoltre soddisfare standard quantitativi legati alle precise funzioni. Gli standard di parcheggio e di verde dovranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza privata e regolamentate per l'uso pubblico"*. Si evidenzia che l'ambito interessato dall'ampliamento del perimetro della Zona "Parco Zoo", ricade in vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Ambito collinare individuato con D.M. 10/02/1976) e dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua e Zone boscate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il "Piano degli Interventi 3/B", nel Comune di Bussoleto, relativamente alle aree dall'1 al 51 e dal 56 al 70, nonché alle modifiche agli articoli delle NTO del PI nn. 11, 12, 20, 24, 25, 26, 40, 43, 50, 53, 62 e 70, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 - di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Vertigo angustior*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;
 - di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare



(delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

- di verificare e documentare, per il tramite del comune di Bussolengo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che è stata riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Non si ritengono, invece, valutabili, gli ambiti interessati dall'ampliamento della zona "Parco Zoo" e le azioni conseguenti (modifiche nn. 52, 53, 54 e 55 e modifiche all'art. 51 delle NTO del PI), non risultando definiti in modo specifico nelle scelte del PI e conseguentemente nel Rapporto Ambientale, la localizzazione, i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi, in considerazione anche di quanto previsto nelle NTA del PAT.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

LOUCCO

Il presente parere si compone di 6 pagine